

La scadenza del termine previsto dall'art. 227, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'adozione del predetto documento contabile, ha concretizzato la fattispecie per l'applicazione della procedura di cui all'art. 141, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Il prefetto di Roma, pertanto, con provvedimento del 29 maggio 2023, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare il rendiconto di gestione entro il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente tale termine il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto legislativo, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 20 giugno 2023.

Si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Canterano (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Vittoria Cerni, viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Roma.

Roma, 8 luglio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A04391

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 luglio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Sambuci e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sambuci (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021, è composto dal sindaco e da dieci membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sambuci (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Laura Mattiucci è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 luglio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sambuci (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 3 e 4 ottobre 2021 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni di sette consiglieri in tempi diversi, il consiglio comunale si è ridotto a tre consiglieri oltre al sindaco, determinando l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo impossibilitato, per mancanza del *quorum* legale, ad assumere alcuna delibera.

Pertanto, il Prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 14 giugno 2023.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sambuci (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Laura Mattiucci, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Roma.

Roma, 8 luglio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A04392


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 giugno 2023.

Costituzione di nuovi poli formativi territoriali della Scuola nazionale dell'amministrazione - SNA.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 «Riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», come convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 2022, n. 79;



Visto, in particolare, l'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 che prevede la possibilità di istituire poli formativi della Scuola nazionale dell'amministrazione in diversi territori nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, a tal fine delegato;

Considerato che l'istituzione di poli formativi territoriali della Scuola nazionale dell'amministrazione è finalizzata a promuovere una formazione di alto profilo per il personale anche degli enti territoriali e a garantire una maggiore uniformità del sistema nazionale di formazione della pubblica amministrazione sui territori;

Considerato che la costituzione dei poli formativi territoriali deve avvenire nel rispetto delle esigenze formative anche degli enti territoriali, tenendo conto delle specificità e delle caratteristiche del territorio stesso, con l'auspicabile coinvolgimento delle istituzioni universitarie del territorio interessato;

Ritenuto opportuno definire con il presente decreto indirizzi e criteri-quadro volti a definire la puntuale disciplina regolativa dei poli territoriali;

Considerato che la costituzione dei poli formativi territoriali non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale senatore Paolo Zangrillo è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio senatore Paolo Zangrillo;

Decreta:

Art. 1.

Attività propedeutiche

1. La costituzione di nuovi poli formativi territoriali della Scuola nazionale dell'amministrazione – SNA – di cui all'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, è proposta attraverso una formale manifestazione di interesse da sottoporre alla SNA.

2. Per consentire una puntuale valutazione da parte della SNA in ordine alla rispondenza, adeguatezza e idoneità delle proposte pervenute alla possibilità di erogare con immediatezza percorsi formativi multimediali in presenza o da remoto, la manifestazione di interesse è corredata dalla seguente documentazione:

a) presentazione dei soggetti promotori e del loro contributo alla realizzazione del polo in termini di apporti materiali e immateriali, dei principali fabbisogni formativi del territorio di riferimento del polo e dei potenziali destinatari delle attività formative; descrizione delle strutture didattiche che si rendono disponibili per le esigenze formative, con puntuale indicazione di numero

di aule, supporti didattici presenti, capienza complessiva e ripartita per singola aula, infrastrutture tecnologiche e digitali di supporto, eventuale presenza di barriere architettoniche, allegando eventualmente planimetrie, immagini e altro materiale ritenuto utile per una più completa rappresentazione;

b) logistica di accesso alle strutture didattiche, evidenziando in particolare la possibilità di connessione con mezzi di trasporto pubblico, la presenza di parcheggi per autovetture private e l'eventuale disponibilità del proponente ad attivare servizi navetta con i principali snodi della mobilità pubblica;

c) servizi accessori, quali a esempio servizio di accoglienza e servizio di segreteria amministrativa, e infrastrutture di supporto, quali ad esempio foresteria e punti ristoro, specificandone capienza ed eventuale presenza di barriere architettoniche ed allegando planimetrie, fotografie e altro materiale ritenuto utile per una più completa rappresentazione.

3. La SNA individua, congiuntamente agli enti proponenti, anche tramite eventuali sopralluoghi, possibili adeguamenti o potenziamenti delle strutture e delle infrastrutture oggetto della manifestazione di interesse. Le eventuali migliorie concordate sono realizzate e rese pienamente operative con oneri a carico del proponente prima della costituzione formale del polo formativo territoriale.

4. In ciascuna regione può essere istituito un solo polo formativo territoriale.

Art. 2.

Costituzione dei poli formativi territoriali


1. Alla costituzione dei poli formativi territoriali si procede mediante stipula di protocolli d'intesa tra la SNA, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la regione e gli enti proponenti nonché con gli altri soggetti, pubblici o privati, la cui partecipazione è ritenuta utile ed opportuna da parte degli stessi proponenti e della SNA per finalità gestionali od organizzative dei costituendi poli. I poli sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, a tal fine delegato.

Art. 3.

Attività di programmazione e coordinamento dei poli formativi territoriali

1. Per ciascun polo formativo è individuato dalla SNA un Comitato di coordinamento composto da rappresentanti della SNA, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, della regione e degli altri soggetti promotori, cui spetta la rilevazione dei fabbisogni formativi e la proposta di programma annuale delle attività formative.

2. Il programma annuale di attività per ciascun polo formativo formalmente costituito è approvato dal comitato di gestione della SNA unitamente alla programmazione annuale delle attività formative della SNA.



3. Il programma di attività potrà contenere attività formative promosse dalla SNA e da essa finanziate, di cui all'art. 4, e attività formative promosse dai soggetti promotori o da altri soggetti del territorio, direttamente finanziate dagli stessi.

Art. 4.

Disciplina dell'attività formativa nei poli territoriali

1. La partecipazione alle attività formative organizzate dai poli formativi territoriali per il personale degli enti locali e delle autonomie territoriali territorialmente afferenti è gratuita ed è espressamente richiamata nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui all'art. 2. Nei protocolli di intesa è altresì definita la ripartizione tra gli stipulanti della spesa per l'assicurazione

2. La SNA assicura, per i corsi di propria competenza, la messa a disposizione di personale docente, l'attività di supporto didattico, facendosi carico della relativa spesa, anche per missioni, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Art. 5.

Clausola di salvaguardia

1. I poli formativi della Scuola nazionale dell'amministrazione formalmente costituiti in data antecedente a quella del presente decreto e la cui attività didattica sia già stata avviata si intendono rispondenti agli indirizzi di cui al presente decreto.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Al fine di assicurare omogeneità formativa sull'intero territorio nazionale, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri contribuisce alla transizione digitale dei poli formativi territoriali formalmente costituiti, con particolare riguardo all'interconnessione con la sede centrale della Scuola nazionale dell'amministrazione.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione di quanto previsto dal comma precedente si provvede a valere sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministro per la pubblica amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2023

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
ZANGRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2046

23A04425

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 24 luglio 2023.

Rinnovo della designazione al laboratorio Neotes S.r.l., in Olevano sul Tusciano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPICA

Visto il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 16, comma 1 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11, e l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il regolamento (UE) 625/2017 del Parlamento europeo del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 625/2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Vista la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, registrata all'UCB il 13 marzo 2020 al n. 222, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono autorizzati per gli atti di gestione di ordinaria amministrazione a far data dal 2 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione

